

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Passo Campalto nel tratto compreso tra via Scantamburlo e via del Salso

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'impresa Esecutrice Idri S.p.A sta procedendo con i lavori di sostituzione della rete del gas in via Passo Campalto nel tratto di strada di via Vice B. C. Scantamburlo dall'intersezione con via Passo Campalto all' intersezione con via del Salso;
- i lavori sopracitati sono ancora in corso di realizzazione;

Considerato che:

- in data 28/08/2017 è stata emessa l'ordinanza dirigenziale n.622 che regola la circolazione in via Passo Campalto nel tratto compreso tra via Scantamburlo e via del Salso del Salso fino al giorno 22/09/2017;
- in data 21/09/2017 con prot. n. 446877 la Ditta Idri S.p.a. ha comunicato che a causa delle avverse condizioni meteorologiche si sono verificati ritardi nell'avanzamento delle lavorazioni, ;
- la Società ITALGAS RETI S.p.A. con prot. n.444874 del 20/09/2017 ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese, l'istanza di proroga della concessione per la manomissione di suolo pubblico/privato – privato ad uso pubblico ai fini della realizzazione della nuova condotta;
- ai fini del completamento dei lavori si rende necessario interdire il transito veicolare e la sosta in via Passo Campalto nel tratto di strada di via Vice Brigadiere Cristiano Scantamburlo dall'intersezione via Passo Campalto all'intersezione con via del Salso fino al giorno

Verificato che la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Sportello Autorizzazioni Mobilità e Trasporti, ha rilasciato la proroga della concessione per la manomissione di suolo pubblico/privato – privato ad uso pubblico con prot. n.448607 del 22/09/2017;

Riconosciuto che parte della carreggiata sarà occupata dall'area di cantiere e che pertanto la circolazione sarà garantita a senso unico alternato;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Idri S.p.A. acquisita con prot. n. 446877 del 21/09/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

Direttore: dott. Raffaele Pace – Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del Procedimento: arch. Loris Sartori
Responsabile dell'Istruttoria: sig.ra Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia tel. 041.274.6935
protocollo@pec.comune.venezia.it

- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;

ORDINA

1. la circolazione in via Passo Campalto nel tratto compreso tra via Scantamburlo e via del Salso è regolamentata secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare strada chiusa via Scantamburlo all'intersezione con via Passo Campalto, per i veicoli percorrenti la stessa, via Sabbadino, via Passo Campalto e vie limitrofe;
- 1.2 presegnalare e segnalare i lavori in corso in via Passo Campalto all'intersezione con le vie Scantamburlo, Sabbadino, nonché le relative deviazioni;
- 1.3 le lavorazioni sono eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" adeguando i limiti di velocità a 30km/h;
- 1.4 i lavori sono eseguiti con un fronte di cantiere mobile dell'estensione massima di 30 metri in corrispondenza del quale la circolazione è interdetta. A tal fine l'accesso di residenti frontisti è consentito ai lati del cantiere compatibilmente con lo spostamento dello stesso;
- 1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire l'accesso ai frontisti, residenti e agli aventi diritto ad accedere ai passi carrabili prospicienti all'area di cantiere dalle ore 18:00 alle ore 08:00 previa informazione agli utenti interessati, nonché il transito ai mezzi di soccorso;
- 1.6 ai fini della sicurezza della circolazione è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di predisporre apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
- 1.7 è fatto obbligo mantenere la viabilità attuale delle precedenze nell'ambito dell'intersezione a rotatoria;
- 1.8 istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in corrispondenza dell'area dei lavori;
- 1.9 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale deviando i pedoni sul lato opposto della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più prossimi;
- 1.10 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 1.11 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice garantire sempre la circolazione veicolare su via Passo Campalto e via Sabbadino;

2. è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di accantierare via Passo Campalto per una lunghezza massima di 30 metri;

3. il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

4. è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

5. prescrizioni a carattere generale:

- 5.1 è fatto obbligo di garantire ed adottare tutti gli accorgimenti necessari onde garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare nel rispetto del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione;
- 5.2 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire la visibilità nelle aree di intersezione e in caso di necessità l'Impresa Esecutrice dovrà operare con propri movieri per la normale sicurezza della circolazione sia pedonale che veicolare;
- 5.3 terminati i lavori l'area deve essere sgombrata dal cantiere e resa libera in condizioni di ordine e pulizia;
- 5.4 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte dell'Impresa Esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.5 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte dell'Impresa Esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.6 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura dell'Impresa Esecutrice;
- 5.7 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura dell'Impresa Esecutrice;
- 5.8 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura dell'Impresa Esecutrice;
- 5.9 l'Impresa Esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;
- 5.10 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.11 sarà cura dell'Impresa Esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al giorno 07/10/2017.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura dell'Impresa Esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 25 settembre 2017

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori*

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.